



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – SEGRETARIATO GENERALE
Attuazione delle misure del PNRR

Dicembre 2021

Tabella di sintesi ¹

| Missione /Componente | Denominazione misura | Natura | Amministrazione titolare |
|---|---|---------|---|
| M1 - Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo C1 - Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA | Riforma 1.10 – Riforma delle norme in materia di appalti pubblici e concessioni | Riforma | Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato Generale |
| M1 - Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo C2 - Digitalizzazione, Innovazione e Competitività nel Sistema Produttivo | Riforma 2 – Leggi annuali sulla concorrenza | Riforma | Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato Generale |

1. Riforme.**1.1. M1C1 - Riforma 1.10 Riforma delle norme in materia di appalti pubblici e concessioni**

Si tratta di riforma abilitante funzionale all’attuazione del Piano e a migliorare la competitività del Paese. La semplificazione delle norme in materia di appalti pubblici e concessioni è fondamentale per una realizzazione efficiente delle infrastrutture e per il rilancio dell’attività edilizia, aspetti essenziali per la ripresa post pandemica. Tale semplificazione deve avere come oggetto non solo la fase di affidamento, ma anche quelle di pianificazione, programmazione e progettazione.

La prima fase consiste nell'adozione di una prima serie di misure di semplificazione urgenti al fine di: snellire e digitalizzare le procedure dei centri di committenza; registrare i contratti nel database dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC); istituire uffici dedicati alle procedure di appalto presso ministeri, regioni e città metropolitane; ridurre i tempi tra pubblicazione del bando e aggiudicazione e tra aggiudicazione dell'appalto e realizzazione dell'infrastruttura; incentivare meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie in fase di esecuzione del contratto. Entro la fine del 2021 la Cabina di regia per il coordinamento della contrattualistica pubblica dovrà disporre di un organico adeguato e adottare una strategia professionalizzante con sessioni di formazione a diversi livelli; saranno resi disponibili sistemi dinamici di acquisto, in linea con le direttive sugli appalti pubblici; e saranno definiti i criteri per l'esercizio di qualificazione delle stazioni appaltanti attraverso un protocollo di intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'ANAC.

La seconda fase consiste nell’adozione di un nuovo codice dei contratti pubblici da attuarsi nel secondo trimestre 2023, con azioni intese a: ridurre la frammentazione delle stazioni appaltanti; realizzare una *e-platform* come requisito di base per partecipare alla valutazione nazionale della *procurement capacity*; conferire all'ANAC il potere di riesaminare la qualificazione delle stazioni appaltanti. Obiettivo della riforma sarà anche semplificare e digitalizzare le procedure dei centri di committenza e definire criteri di interoperabilità e interconnettività. La riforma dovrà comportare inoltre una revisione della disciplina del subappalto riducendo le restrizioni contemplate dal vigente codice dei contratti pubblici.

La riforma è diretta anche a rendere operativa la Piattaforma di e-Procurement entro fine 2023.

¹ Aggiornamento al 14 dicembre 2021.

Milestone/ Target della Riforma 1.10

Le scadenze previste a livello UE sono le seguenti:

| Numero Sequenziale | Traguardo / obiettivo | Calendario indicativo per il conseguimento | | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo |
|--------------------|-----------------------|--|------|---|
| | | Trimestre | Anno | |
| M1C1-69 | Traguardo | Q2 | 2021 | Il decreto-legge deve semplificare il sistema degli appalti pubblici grazie all'adozione almeno delle seguenti misure urgenti: i. fissa obiettivi per ridurre i tempi tra pubblicazione del bando e aggiudicazione dell'appalto; ii. fissa obiettivi e istituisce un sistema di monitoraggio per ridurre i tempi tra aggiudicazione e realizzazione dell'infrastruttura ("fase esecutiva"); iii. richiede che i dati di tutti i contratti siano registrati nella banca dati anticorruzione dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC); iv. attua e incentiva meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie in fase di esecuzione dei contratti pubblici; v. istituisce uffici dedicati alle procedure di appalto presso ministeri, regioni e città metropolitane. Ulteriori specifiche: - semplificazione e digitalizzazione delle procedure delle centrali di committenza - attuazione degli articoli 41 e 44 dell'attuale codice dei contratti pubblici - definizione delle modalità per digitalizzare le procedure per tutti gli appalti pubblici e concessioni e dei requisiti di interoperabilità e interconnettività - attuazione dell'articolo 44 dell'attuale codice dei contratti pubblici. |
| M1C1-71 | Traguardo | Q4 | 2021 | Tutte le leggi, i regolamenti e i provvedimenti attuativi (anche di diritto derivato se necessario) devono conseguire i risultati seguenti: i. la Cabina di regia per il coordinamento della contrattualistica pubblica deve disporre di un organico (da specificare negli accordi operativi) e di risorse finanziarie adeguati per essere del tutto operativa, anche con il sostegno di una struttura dedicata dell'ANAC; ii. la Cabina di regia per il coordinamento della contrattualistica pubblica adotta la Strategia professionalizzante (cfr. riforma 2.1.6 proposta nel PNRR dell'Italia) con sessioni di formazione a diversi livelli, un tutoraggio specializzato e la produzione di guide operative, con il supporto dell'ANAC e della Scuola Nazionale dell'Amministrazione; iii. i sistemi dinamici di acquisizione sono resi disponibili da Consip e sono in linea con le direttive sugli appalti pubblici; iv. l'ANAC completa l'esercizio di qualificazione delle stazioni appaltanti in termini di <i>procurement capacity</i> facendo seguito all'attuazione dell'articolo 38 del codice dei contratti pubblici; v. è operativo il sistema di monitoraggio dei tempi tra aggiudicazione dell'appalto e realizzazione dei lavori infrastrutturali; vi. i dati di tutti i contratti sono registrati nel database dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC); vii. sono istituiti tutti gli uffici dedicati alle procedure di appalto presso ministeri, regioni e città metropolitane. |

| | | | | |
|---------|-----------|----|------|--|
| M1C1-70 | Traguardo | Q2 | 2022 | La legge delega deve stabilire principi e criteri precisi per una riforma sistemica del codice dei contratti pubblici. La legge delega deve dettare quantomeno i principi e criteri direttivi seguenti volti a: i. ridurre la frammentazione delle stazioni appaltanti: 1) stabilendo gli elementi di base del sistema di qualificazione; 2) imponendo la realizzazione di una e-platform come requisito di base per partecipare alla valutazione nazionale della <i>procurement capacity</i> ; 3) conferendo all'ANAC il potere di riesaminare la qualificazione delle stazioni appaltanti in termini di <i>procurement capacity</i> (tipi e volumi di acquisti), 4) stabilendo incentivi all'uso delle centrali di committenza professionali esistenti; ii. semplificare e digitalizzare le procedure delle centrali di committenza; iii. definire le modalità per digitalizzare le procedure per tutti gli appalti pubblici e concessioni e definire i requisiti di interoperabilità e interconnettività; iv. ridurre progressivamente le restrizioni al subappalto. |
| M1C1-73 | Traguardo | Q1 | 2023 | Entrata in vigore del decreto legislativo che attua tutte le disposizioni della legge delega sulla riforma del codice dei contratti pubblici. |
| M1C1-74 | Traguardo | Q2 | 2023 | Entrata in vigore di tutte le necessarie misure di esecuzione e delle norme di diritto derivato per la riforma/semplificazione del sistema degli appalti pubblici (anche per effetto della revisione del codice dei contratti pubblici) |
| M1C1-75 | Obiettivo | Q4 | 2023 | Il Sistema Nazionale di eProcurement deve essere operativo e del tutto in linea con le pertinenti direttive dell'Unione europea e comprendere la digitalizzazione completa delle procedure di acquisto fino all'esecuzione del contratto (Smart Procurement), deve essere interoperabile con i sistemi gestionali delle pubbliche amministrazioni e prevedere l'abilitazione digitale degli OE, sessioni d'asta digitali, machine learning per l'osservazione e l'analisi delle tendenze, CRM evoluto con funzioni di <i>chatbot</i> , <i>digital engagement</i> e <i>status chain</i> . |
| M1C1-84 | Obiettivo | Q4 | 2023 | Sulla base dei dati della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (banca dati TED) il lasso medio di tempo che intercorre tra la pubblicazione del bando e l'aggiudicazione dell'appalto deve essere ridotto a meno di 100 giorni per i contratti superiori alle soglie di cui alle direttive dell'Unione europea sugli appalti pubblici. |
| M1C1-85 | Obiettivo | Q4 | 2023 | Il tempo medio tra l'aggiudicazione dell'appalto e la realizzazione dell'infrastruttura ("fase esecutiva") deve essere ridotto almeno del 15 per cento. |
| M1C1-86 | Obiettivo | Q4 | 2023 | Almeno il 20 per cento del personale delle pubbliche amministrazioni è stato formato grazie alla Strategia professionalizzante degli acquirenti pubblici. La percentuale tiene conto del totale del personale attivamente coinvolto nei processi di approvvigionamento pubblico, ossia 100 000 acquirenti pubblici registrati al 30 aprile 2021 nel Sistema Nazionale di eProcurement gestito da Consip per conto del Ministero dell'economia e delle finanze. |
| M1C1-87 | Obiettivo | Q4 | 2023 | Almeno il 15 % delle stazioni appaltanti utilizza i sistemi dinamici di acquisizione a norma della direttiva 2014/24/UE (periodo di osservazione di due anni e tenendo conto del fatto che in Italia l'uso dei sistemi dinamici di acquisizione è riservato soprattutto alle acquisizioni superiori alla soglia, dato che quelle al di sotto della soglia sono effettuate principalmente utilizzando <i>e-marketplace</i>). L'obiettivo si riferisce alle stazioni appaltanti dell'amministrazione |

| | | | | |
|---------|-----------|----|------|--|
| | | | | centrale (250 pubbliche amministrazioni registrate al 30 aprile 2021 nel Sistema Nazionale di eProcurement gestito da Consip per conto del Ministero dell'economia e delle finanze). |
| M1C1-96 | Obiettivo | Q4 | 2024 | Sulla base dei dati della Gazzetta ufficiale dell'UE (banca dati TED) il lasso medio di tempo che intercorre tra la pubblicazione del bando e l'aggiudicazione dell'appalto deve essere ridotto a meno di 100 giorni per i contratti superiori alle soglie di cui alle direttive dell'Unione europea sugli appalti pubblici. |
| M1C1-97 | Obiettivo | Q4 | 2024 | Il tempo medio tra l'aggiudicazione dell'appalto e la realizzazione dell'infrastruttura ("fase esecutiva") deve essere ridotto almeno del 15 per cento. |
| M1C1-98 | Obiettivo | Q4 | 2024 | Almeno il 35 % del personale delle pubbliche amministrazioni è stato formato grazie alla Strategia professionalizzante degli acquirenti pubblici. La percentuale tiene conto del totale del personale attivamente coinvolto nei processi di approvvigionamento pubblico, ossia 100 000 acquirenti pubblici registrati al 30 aprile 2021 nel Sistema nazionale di e Procurement gestito da Consip per conto del Ministero dell'economia e delle finanze. |
| M1C1-99 | Obiettivo | Q4 | 2024 | Almeno il 20 per cento delle stazioni appaltanti utilizza i sistemi dinamici di acquisizione a norma della direttiva 2014-2024 (periodo di osservazione di due anni e tenendo conto del fatto che in Italia l'uso dei sistemi dinamici di acquisizione è riservato soprattutto alle acquisizioni superiori alla soglia, dato che quelle al di sotto della soglia sono effettuate principalmente utilizzando <i>e-marketplace</i>). L'obiettivo si riferisce alle stazioni appaltanti dell'amministrazione centrale (250 pubbliche amministrazioni registrate al 30 aprile 2021 nel Sistema Nazionale di e Procurement gestito da Consip per conto del Ministero dell'economia e delle finanze). |

È stato adottato il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che detta disposizioni finalizzate al conseguimento dei seguenti risultati: riduzione dei tempi tra pubblicazione del bando e aggiudicazione dell'appalto; istituzione di un sistema di monitoraggio per ridurre i tempi tra aggiudicazione e realizzazione dell'infrastruttura ("fase esecutiva"); registrazione dei dati di tutti i contratti nella banca dati anticorruzione dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC); incentivazione dei meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie in fase di esecuzione dei contratti pubblici; semplificazione e digitalizzazione delle procedure delle centrali di committenza; definizione delle modalità per digitalizzare le procedure per tutti gli appalti pubblici e concessioni e dei requisiti di interoperabilità e interconnettività.

1.2. M1C2 Riforma 2: Leggi annuali sulla concorrenza 2021, 2022, 2023 e 2024

La tutela e la promozione della concorrenza sono principi cardine dell'Unione europea, essenziali per favorire l'efficienza e la crescita economica degli Stati membri. Prevista nell'ordinamento nazionale dal 2009, la legge annuale per il mercato e la concorrenza è stata adottata solo nel 2017. È fondamentale assicurare una cadenza annuale perché è essenziale per rivedere lo stato della legislazione e verificare se permangano vincoli normativi alla competitività e al funzionamento dei mercati.

La legge sulla concorrenza sarà adottata con cadenza annuale, aumenterà le procedure competitive di aggiudicazione degli appalti per i servizi pubblici locali (in particolare rifiuti e trasporti pubblici) ed eviterà l'ingiustificata proroga delle concessioni per porti, autostrade, stazioni di ricarica elettrica ed energia idroelettrica agli operatori storici in molti settori, prevedendo una corretta regolamentazione dei contratti di servizio pubblico, rivedendo le regole sull'aggregazione e

applicando un principio generale di proporzionalità della durata dei contratti di servizio pubblico e della loro adeguata compensazione. La legge sulla concorrenza incentiverà maggiormente le Regioni a organizzare gare per i contratti di servizio pubblico per i servizi ferroviari regionali. Sarà inoltre introdotta una netta separazione tra le funzioni di regolamentazione/controllo e di gestione dei contratti.

Per quanto riguarda le misure settoriali, le leggi annuali sulla concorrenza comprenderanno misure nei settori dell'energia (energia elettrica, acqua e gas), della gestione dei rifiuti e dei trasporti (porti, ferrovie e autostrade), che andranno ad integrare gli investimenti e le riforme delle missioni 2 e 3. Le misure di accompagnamento volte a garantire la diffusione della concorrenza nei mercati al dettaglio dell'energia elettrica entreranno in vigore entro il 31 dicembre 2022. La legge annuale sulla concorrenza 2022 adotterà in particolare il piano di sviluppo della rete per l'energia elettrica e promuoverà l'installazione di contatori elettrici intelligenti di seconda generazione che al 31 dicembre 2025 raggiungeranno 33 milioni di unità in tutta Italia.

L'obiettivo delle leggi è migliorare il contesto imprenditoriale almeno attraverso: i) l'allineamento con il diritto dell'UE delle norme sul controllo delle concentrazioni, ii) il consolidamento, la digitalizzazione e la professionalizzazione delle autorità di vigilanza del mercato e iii) la riduzione dei tempi di accreditamento per la trasmissione di informazioni sui dipendenti da sette a quattro giorni al fine di ridurre il numero di giorni necessari per avviare un'impresa.

Milestone/ Target della Riforma 2

Le scadenze previste a livello UE sono le seguenti:

| Numero Sequenziale | Traguardo / obiettivo | Calendario indicativo per il conseguimento | | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo |
|--------------------|-----------------------|--|------|---|
| | | Trimestre | Anno | |
| M1C2-6 | Traguardo | Q4 | 2022 | La legge annuale sulla concorrenza comprenderà almeno i seguenti elementi chiave, i cui strumenti attuativi e di diritto derivato (se necessario) devono essere adottati ed entrare in vigore entro il 31 dicembre 2022. Dovrà trattare i seguenti temi: - Applicazione delle norme antitrust - Servizi pubblici locali - Energia - Trasporti - Rifiuti - Avvio di un'attività imprenditoriale - Vigilanza del mercato Applicazione delle norme antitrust: i. Eliminare gli ostacoli supplementari al controllo delle concentrazioni allineando ulteriormente al diritto dell'UE le norme sul controllo delle concentrazioni. Servizi pubblici locali: ii. Rafforzare e diffondere il ricorso al principio della concorrenza nei contratti di servizio pubblico locale, in particolare per i rifiuti e i trasporti pubblici locali. iii. Limitare gli affidamenti diretti imponendo alle amministrazioni locali di giustificare eventuali scostamenti dalle procedure di gara per i contratti di servizio pubblico (in base all'articolo 192 del codice dei contratti pubblici). iv. Prevedere la corretta regolamentazione dei contratti di servizio pubblico attuando l'articolo 19 della legge n. 124/2015 come testo unico sui servizi pubblici locali, in particolare nella gestione dei rifiuti. v. Le norme e i meccanismi di aggregazione incentivano le unioni tra Comuni volte a ridurre il numero di enti e di amministrazioni |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>aggiudicatrici, collegandoli ad ambiti territoriali ottimali e a bacini e livelli adeguati di servizi di trasporto pubblico locale e regionale di almeno 350 000 abitanti. L'atto giuridico sui servizi pubblici locali attuativo dell'articolo 19 della legge n. 124/2015 deve almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - definire i servizi pubblici sulla base dei criteri del diritto dell'UE; - stabilire i principi generali di prestazione, regolamentazione e gestione dei servizi pubblici locali; - stabilire un principio generale di proporzionalità della durata dei contratti di servizio pubblico; - separare chiaramente le funzioni di regolamentazione e controllo e la gestione dei contratti di servizio pubblico; - garantire che le amministrazioni locali giustificano l'aumento della partecipazione pubblica in società per l'<i>in house providing</i>; - prevedere un'adeguata compensazione dei contratti di servizio pubblico, sulla base di costi controllati da regolatori indipendenti (es. ARERA per l'energia o ART per i trasporti); - limitare la durata media dei contratti in house e ridurre e armonizzare tra gli enti appaltanti la durata standard dei contratti aggiudicati, a condizione che la durata garantisca l'equilibrio economico e finanziario dei contratti, anche sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità per i trasporti. <p>Energia: vi. Rendere obbligatorio lo svolgimento di gare per i contratti di concessione per l'energia idroelettrica e definire il quadro normativo per le concessioni idroelettriche. vii. Rendere obbligatorio lo svolgimento di gare per i contratti di concessione per la distribuzione del gas. viii. Stabilire criteri trasparenti e non discriminatori per l'assegnazione di spazi pubblici per la ricarica delle auto elettriche o per la selezione degli operatori per l'installazione dei punti/delle stazioni di ricarica. ix. Abolire le tariffe regolamentate per la fornitura di energia elettrica per la ricarica dei veicoli elettrici. Il quadro di concorrenza per le concessioni idroelettriche deve almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esigere che importanti impianti idroelettrici siano regolamentati disciplinati da criteri generali e uniformi a livello centrale; - imporre alle Regioni di definire i criteri economici alla base della durata dei contratti di concessione; - eliminare gradualmente la possibilità di prorogare i contratti (come già stabilito dalla Corte costituzionale italiana); - obbligare le Regioni ad armonizzare i criteri di accesso ai criteri di gara (per creare un contesto imprenditoriale prevedibile). <p>Trasporti: x. Adottare criteri chiari, non discriminatori e trasparenti per l'aggiudicazione delle concessioni portuali. xi. Eliminare gli ostacoli che impediscono ai concessionari portuali di fondere le attività portuali in concessione in diversi porti di grandi e medie dimensioni. xii. Eliminare gli ostacoli che impediscono ai concessionari di fornire direttamente alcuni dei servizi portuali utilizzando le proprie attrezzature, fatta salva la sicurezza dei lavoratori, purché le condizioni necessarie per proteggere la sicurezza dei lavoratori siano necessarie e proporzionate all'obiettivo di garantire la sicurezza nelle aree portuali. xiii. Semplificare la revisione delle procedure per la revisione dei piani di autorizzazione dei porti. xiv. Attuare l'articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 50/2017, che incentiva le regioni a organizzare gare per i contratti ferroviari regionali.</p> |
|--|--|--|--|---|

| | | | | |
|--------|-----------|----|------|---|
| | | | | <p>Rifiuti: xv. Semplificare le procedure di autorizzazione per gli impianti di trattamento dei rifiuti. Avvio di un'attività imprenditoriale: xvi. Ridurre i tempi di accreditamento per la trasmissione di informazioni sui dipendenti da sette a quattro giorni al fine di ridurre il numero di giorni necessari per avviare un'impresa. Vigilanza del mercato: xvii. Raggruppare le autorità nazionali di vigilanza del mercato in non più di 10 agenzie situate nelle principali regioni d'Italia, ciascuna delle quali incaricata di tutti i gruppi di prodotti e facente capo all'ufficio unico di collegamento istituito a norma del regolamento 2019/1020 ("Pacchetto merci"). xviii. Imporre alle autorità nazionali di vigilanza del mercato di condurre ispezioni digitalizzate dei prodotti e raccogliere dati, di applicare l'intelligenza artificiale per tracciare i prodotti pericolosi e illeciti e di individuare tendenze e rischi nel mercato unico. xix. Imporre alle autorità nazionali di vigilanza del mercato di includere la formazione e l'uso del sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza paneuropea del mercato. xx. Istituire nuovi laboratori accreditati per le prove su tutti i gruppi di prodotti. Tali laboratori dovranno effettuare prove sul commercio elettronico, prove fisiche di laboratorio, azioni congiunte (autorità doganali/di vigilanza del mercato; due o più autorità nazionali di vigilanza del mercato, autorità di mercato nazionali e dell'UE)</p> |
| M1C2-7 | Traguardo | Q4 | 2022 | <p>Entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi e di diritto derivato (se necessario) in materia di energia per: i. Eliminare gradualmente i prezzi regolamentati per le microimprese e le famiglie a partire dal 1° gennaio 2023; ii. Adottare misure di accompagnamento per sostenere la diffusione della concorrenza nei mercati al dettaglio dell'energia elettrica. Dette misure di accompagnamento dovranno almeno: - prevedere aste per la base clienti per garantire parità di condizioni ai nuovi operatori; - fissare un tetto alla quota massima di mercato a disposizione di ciascun fornitore; - consentire ai consumatori italiani di chiedere al fornitore di energia di comunicare i loro dati di fatturazione a un fornitore terzo; - aumentare la trasparenza della bolletta dell'energia elettrica consentendo ai consumatori di accedere alle sottocomponenti delle "spese per oneri di sistema"; - eliminare l'obbligo per i fornitori di riscuotere oneri non collegati al settore dell'energia.</p> |
| M1C2-8 | Traguardo | Q4 | 2022 | <p>Entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi (anche di diritto derivato, se necessario) per l'effettiva attuazione e applicazione delle misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2021.</p> |
| M1C2-9 | Traguardo | Q4 | 2023 | <p>Adozione della legge annuale sulla concorrenza 2022. La legge annuale sulla concorrenza deve comprendere almeno i seguenti elementi chiave, i cui strumenti attuativi e di diritto derivato (se necessario) devono essere adottati ed entrare in vigore entro il 31 dicembre 2023. La legge deve: i. adottare il piano di sviluppo della rete per l'energia elettrica; ii. promuovere la diffusione di contatori elettrici intelligenti di seconda generazione.</p> |

| | | | | |
|---------|-----------|----|------|---|
| M1C2-10 | Traguardo | Q4 | 2023 | Entrata in vigore di tutto il diritto derivato (se necessario), compresi tutti i regolamenti necessari per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le citate misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2022. |
| M1C2-11 | Traguardo | Q4 | 2024 | Adozione della legge annuale sulla concorrenza 2023. La legge annuale sulla concorrenza deve comprendere almeno i seguenti elementi chiave, i cui strumenti attuativi e di diritto derivato (se necessario) devono essere adottati ed entrare in vigore entro il 31 dicembre 2024. Deve comprendere almeno le seguenti misure nel settore dei trasporti/autostrade: - rendere obbligatorio lo svolgimento di gare per i contratti di concessione autostradale e definire il quadro normativo per le concessioni autostradali, fatta salva la modalità in house entro i limiti stabiliti dal diritto dell'UE; - richiedere all'ART (autorità di regolamentazione dei trasporti) il calcolo di un massimale di prezzo sulla base di un'analisi comparativa dei costi storici dell'intero settore economico, secondo criteri chiari, uniformi e trasparenti; - richiedere lo svolgimento di gare per pacchetti di concessioni autostradali; - richiedere una descrizione dettagliata dell'oggetto del contratto di concessione; - potenziare i controlli del Ministero delle Infrastrutture sull'esecuzione delle opere autostradali; - impedire il rinnovo automatico dei contratti di concessione e garantire la conformità degli affidamenti in house(*); - disciplinare le condizioni di risoluzione dei contratti; - limitare le condizioni di risoluzione dei contratti; - ridurre, entro un periodo di tempo ragionevole (massimo cinque anni), la percentuale dei contratti in house dal 40 % al 20 %, fatti salvi i livelli occupazionali; (*) per quanto riguarda gli affidamenti in house, la legge deve: - richiedere una verifica ex ante obbligatoria della legalità dell'affidamento in house e vietare l'avvio della procedura di gara o degli affidamenti in house senza tale verifica; - conferire all'Autorità per la regolamentazione dei trasporti strumenti e poteri adeguati per tali verifiche e il sostegno (giuridico) dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC); - includere l'installazione di un numero minimo di colonnine di ricarica elettrica tra i criteri di aggiudicazione delle nuove concessioni autostradali. Quanto alla risoluzione del contratto nell'interesse pubblico, la legge deve prevedere almeno una compensazione adeguata per consentire al concessionario di recuperare gli investimenti non completamente ammortizzati. Quanto alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, la legge deve prevedere un giusto equilibrio tra risarcimento dei danni richiesti al concessionario e un'equa compensazione per gli investimenti non ancora recuperati. I casi di inadempimento grave devono essere esplicitamente individuati dalla legge. |
| M1C2-12 | Traguardo | Q4 | 2024 | Entrata in vigore di tutto il diritto derivato (se necessario), compresi tutti i regolamenti necessari per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2023. |

| | | | | |
|---------|-----------|----|------|--|
| M1C2-13 | Traguardo | Q4 | 2025 | Adozione della legge annuale sulla concorrenza 2024. Il disegno di legge deve essere presentato al Parlamento entro giugno 2024 e essere approvato dalle Camere entro la fine dello stesso anno. Norme di diritto derivato (se necessario) entro il quarto trimestre del 2025. |
| M1C2-14 | Obiettivo | Q4 | 2025 | Devono essere installati almeno 33 milioni di contatori intelligenti di seconda generazione. |

2. Azioni programmate entro il primo semestre 2022

2.1. M1C1 Riforma 1.10: Riforma delle norme in materia di appalti pubblici e concessioni

Entro la fine del 2021 sono in programma azioni finalizzate al completo raggiungimento dei seguenti risultati: piena operatività della Cabina di regia per il coordinamento della contrattualistica pubblica; adozione di una Strategia professionalizzante in materia di appalti pubblici, con il supporto dell'ANAC e della Scuola Nazionale dell'Amministrazione; piena disponibilità dei sistemi dinamici di acquisizione da parte di Consip, in linea con le direttive sugli appalti pubblici; definizione dei criteri per il completamento dell'esercizio di qualificazione delle stazioni appaltanti in termini di *procurement capacity*, attraverso la sottoscrizione di un protocollo di intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'ANAC; v. operatività del sistema di monitoraggio dei tempi tra aggiudicazione dell'appalto e realizzazione dei lavori infrastrutturali; registrazione nel database di ANAC di tutti i contratti di appalto delle amministrazioni; istituzione di tutti gli uffici dedicati alle procedure di appalto presso ministeri, regioni e città metropolitane.

Entro il primo semestre 2022 dovrà essere approvato il disegno di legge delega (attualmente in discussione al Senato, AS 2330) di riforma del codice dei contratti pubblici, nel rispetto dei seguenti criteri e principi:

- a) perseguimento di obiettivi di stretta aderenza alle direttive europee, mediante l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse;
- b) ridefinizione e rafforzamento della disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti;
- c) semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- d) semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, nonché in innovazione e ricerca, anche al fine di conseguire gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;
- e) previsione della facoltà ovvero dell'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire, nei bandi di gara, avvisi e inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, criteri orientati a garantire la stabilità occupazionale, l'applicazione dei contratti collettivi e promuovere le pari opportunità;
- f) riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula dei contratti e all'esecuzione degli appalti, anche attraverso la digitalizzazione e l'informatizzazione delle procedure;
- g) revisione e semplificazione della normativa primaria in materia di programmazione, localizzazione delle opere pubbliche e dibattito pubblico;
- h) semplificazione delle procedure relative alla fase di approvazione dei progetti in materia di opere pubbliche;

- i) revisione e semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori;
- l) individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere ad automatismi nella valutazione delle offerte;
- m) forte incentivo al ricorso a procedure flessibili;
- n) razionalizzazione, semplificazione, anche mediante la previsione di contratti-tipo, ed estensione delle forme di partenariato pubblico-privato;
- o) precisazione delle cause che giustificano la stipulazione di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza;
- p) individuazione dei contratti pubblici esclusi dall'ambito di applicazione oggettiva delle direttive europee;
- q) individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori.
- r) divieto di proroga dei contratti di concessione, fatti salvi i principi europei in materia di affidamento *in house*, e razionalizzazione della disciplina sul controllo degli investimenti dei concessionari
- s) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento dei contratti da parte dei concessionari
- t) razionalizzazione della disciplina concernente i meccanismi sanzionatori e premiali finalizzati a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti pubblici
- u) estensione e rafforzamento dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale.

2.2. M1C2 Riforma 2: Leggi annuali sulla concorrenza 2021, 2022, 2023 e 2024

Nella seduta del 4 novembre 2021, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. Il disegno di legge ha come finalità: promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l'accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni; rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati; garantire la tutela dei consumatori.

Nel primo semestre 2022 proseguirà l'esame in Parlamento del disegno di legge che, secondo quanto previsto dal PNRR, dovrà essere adottato entro la fine del 2022, ivi inclusi gli strumenti attuativi e di diritto derivato (se necessari) da esso previsti.

3. Forme di coinvolgimento degli enti territoriali e delle rappresentanze sociali, nonché iniziative per la trasparenza e partecipazione indirizzate alle istituzioni e ai cittadini

I contenuti delle due riforme saranno oggetto di coinvolgimento attraverso il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale e la Cabina di regia per il coordinamento della contrattualistica pubblica.